SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

6ª COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

13° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 24 GENNAIO 1973

Presidenza del Presidente MARTINELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione:

« Norme in materia di personale delle ricevitorie del lotto » **(481)**:

PRESIDENTE . . . . *Pag.* 175, 176, 177 e *passim*
ALPINO, *sottosegretario di Stato per le finanze* 179
ASSIRELLI 178, 179
BACCHI 176
BORRACCINO 177
CIPELLINI 178
PATRINI 179
RICCI 177
TAMBRONI ARMAROLI, *relatore alla Commissione* 176, 179

Discussione e approvazione:

« Disposizione integrativa dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1965, n. 965, relativa ai trattamenti di quiescenza delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali » **(649)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE 183, 185
ALPINO, *sottosegretario di Stato per le finanze* 185
ASSIRELLI, *relatore alla Commissione* . . . 184

La seduta ha inizio alle ore 11,15.

PATRINI, *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Norme in materia di personale delle ricevitorie del lotto » (481)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme in materia di personale delle ricevitorie del lotto ».

Informo i colleghi che sul presente provvedimento è pervenuto il parere favorevole della Commissione Bilancio; non è pervenuto, invece, quello della 1ª Commissione. Tuttavia, poichè sono trascorsi i termini regolamentari — la scadenza era il 5 dicembre —, ai sensi dell'articolo 39, comma secondo, del Regolamento, possiamo procedere alla discussione del disegno di legge.

Prego, quindi, il senatore Tambroni Armaroli di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

TAMBRONI ARMAROLI, *relatore alla Commissione.* Il presente disegno di legge, presentato dal Ministro delle finanze di concerto col Ministro del tesoro, tende a stabilire alcune modifiche allo stato giuridico e, soprattutto, alle condizioni del personale delle ricevitorie del lotto. Nella relazione presentata dal Governo si evidenzia come il provvedimento non pretende di ristrutturare tutta la materia ma tiene conto del fatto che, con l'emanazione delle vigenti norme sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, il predetto personale — che ha un ordinamento autonomo — viene a trovarsi in condizioni d'inferiorità rispetto agli altri dipendenti dello Stato.

Da qui la necessità di provvedere, sia pure con la dovuta gradualità e con i limiti che il particolare servizio impone, al completamento ed aggiornamento delle disposizioni che regolano il settore.

Sempre nella relazione che accompagna il disegno di legge, si precisa che esso comporterà un onere a carico dello Stato — per accogliere le richieste del personale, quali la regolamentazione diversa della parte normativa — non superiore ai 12 milioni annui. Per quanto attiene alla copertura, essa è già stata predisposta dal Ministero attraverso un provvedimento di natura amministrativa adottato dall'Amministrazione finanziaria a decorrere dal 28 giugno 1971 e cioè con il maggiore gettito derivante dalla soppressione dei bollettari del lotto da lire 100 e dalla elevazione della giocata minima per tutte le ruote da lire 150 a lire 200.

Altra innovazione di una certa importanza è rappresentata dalla modifica apportata alle classi delle ricevitorie Le primitive quattro classi o categorie, a seconda dell'aggio medio lordo dell'ultimo biennio, sono state infatti ridotte a tre. Ciò comporta, ovviamente, un beneficio per il personale il quale, con questo meccanismo, può anche allargare la propria sfera di aspirazioni nel momento in cui vengono dati gl'incarichi provinciali per la gestione delle ricevitorie; chiunque, infatti, può far domanda per essere incluso in tali incarichi, come del resto prevedeva anche la precedente legge, ma con varianti di entità notevole.

Il provvedimento, in definitiva, non può che trovare il consenso del relatore: sia perchè non comporta eccessivi oneri per il bilancio dello Stato, sia perchè le norme in esso contenute sono perequative, sul piano del trattamento, rispetto agli altri impiegati civili dello Stato.

Invito, perciò, la Commissione ad esprimere parere favorevole.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Tambroni Armaroli per la sua breve ma significativa esposizione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

BACCHI. Ho esaminato con attenzione il provvedimento e mi sono reso conto che, praticamente, si tratta di adeguare alle norme generali dell'impiego dello Stato un personale che, in effetti, si trova in una situazione quanto meno curiosa, dal momento che non ha una sua ben precisa configurazione e perciò non gode del trattamento riservato al personale dello Stato in genere. Sono d'accordo, quindi, sia per quanto attiene alla suddivisione delle classi delle ricevitorie, sia per quanto riguarda le concessioni di congedi, ferie e aspettative. Il provvedimento, d'altro canto, è di modesta entità dal momento che comporta una spesa prevedibile non superiore ai 12 milioni, la cui copertura, del resto, viene assicurata con i mezzi ricordati dal relatore.

Desidererei soltanto porre l'accento su un particolare. È a tutti noto che il gettito del lotto nel 1972 è stato notevolmente inferiore rispetto a quello degli anni scorsi. Pare che ora, attraverso le macchinette automatiche — e contando, quindi, sul fattore curiosità — si preveda di incrementare il gioco, sulla base dell'esperienza di altre forme di lotteria più semplici e moderne: per cui forse non sarebbe più « l'imposta dei cretini », come si diceva nel secolo scorso.

Per quanto attiene al provvedimento in esame, comunque, esprimo parere favorevole.

B O R R A C C I N O . A nome del mio Gruppo dichiaro di associarmi alle dichiarazioni del senatore Bacchi, ed esprimo parere favorevole.

R I C C I . Desidererei sapere, se possibile, qual è il gettito netto del lotto per lo Stato.

P R E S I D E N T E . C'è stato un periodo, e precisamente l'esercizio 1971, nel quale un insieme di società, in buona parte lombarde — e quindi non si venga a parlare di « imposta degli imbecilli », con ciò volendo significare che la pagano solo in campagna! — ha giocato diecine di miliardi alla ricerca di un numero che da tempo non era estratto. Questo fatto eccezionale ha portato nelle casse dello Stato 60-70 miliardi in più rispetto agli altri anni.

Tale premessa è utile per capire i dati ufficiali. I proventi del lotto sono stati stimati, per lo scorso anno, in 240 miliardi; però, a tutto l'ottobre del 1972, si era avuto un introito di 122 miliardi. Poichè le cifre concernono i cinque sesti dell'esercizio possiamo prevedere — tenuto conto delle maggiori giocate di fine anno e salvo risvegli eccezionali — un minore introito a fine esercizio di 60 miliardi circa.

Si potrebbe chiedere, a questo punto, con quale criterio è stata impostata nel 1972 una previsione di entrata di 240 miliardi. Tale previsione è stata « concepita » nel marzo del 1971, formulata concretamente nel maggio e presentata in Parlamento nel luglio. Ed è proprio a causa di quelle giocate cui mi riferivo all'inizio, che si è avuto un introito che ha spinto ad elevare di 60-70 miliardi la previsione.

R I C C I . Avevo posto la domanda non per entrare nel merito del provvedimento che ha un carattere puramente normativo e regolamentare — il riconoscimento a questi dipendenti dello Stato di alcuni diritti che gli altri già hanno — ma per un'altra considerazione.

Per intuito e partendo dal presupposto che, siccome il costo medio dei servizi dell'Amministrazione non è inferiore al 50 per cento della spesa, desumo che, per ricavare 140-150 miliardi, lo Stato ne spenderà per lo meno 70 tra spese di personale, organizzazione, eccetera. A questo va aggiunto un'altra considerazione. Ci troviamo di fronte ad un'organizzazione estremamente macchinosa e, vorrei dire, anche dal punto di vista estetico, scarsamente incoraggiante ed attraente.

Molte volte, infatti, i botteghini del lotto hanno un tale aspetto da rappresentare manifestazioni non certo dignitose della presenza dello Stato nel territorio nazionale: e per la maniera in cui sono organizzati e anche per le condizioni in cui il personale si trova ad operare e, infine, anche per certi tipi di esposizioni esterne che fanno più pensare a negozi di frutta ed ortaggi che non ad organismi statali.

Mi risulta che alla Camera dei deputati sia stato presentato un disegno di legge con il quale si propone la soppressione del servizio del gioco del lotto. Ora, io mi chiedo — anche alla luce di talune affermazioni secondo le quali, per mantenere in vita il lotto, si ricorrerebbe all'introduzione di macchinette mangiasoldi — fino a che punto si debba trasformare il nostro Paese in un « tenutario di gioco d'azzardo », alla stessa stregua dei circoli privati, anche se con le dovute proporzioni! Mi pongo il problema dal punto di vista della dignità dello Stato, dal punto di vista dei costi del servizio, dal punto di vista dello scarso gettito che ne deriva alle casse dello Stato — se è vero che va progressivamente diminuendo —; dal punto di vista, anche, del costume del Paese; dalla considerazione che vi sono altre forme di giochi e lotterie che richiamano una massa molto maggiore di partecipanti, tant'è vero che, per quanto riguarda per esempio il Totocalcio, in una settimana il montepremi supera il miliardo e duecento milioni di lire.

Alla luce di queste considerazioni, mi chiedo se valga la pena di tenere ancora in vita questa impalcatura o se, invece, sia il caso di invitare il Governo ad esaminare attentamente la possibilità di abolire tale struttura che pure ha provocato danni notevoli a molti cittadini.

Ho avuto occasione di leggere i bollettini dei protesti cambiari della mia provincia ed ho dovuto documentarmi per capire l'origine di certi dissesti. Ebbene, alcuni derivavano proprio dal fatto che operatori economici e cittadini, presi dalla fregola dei numeri che ritardavano ad uscire, si recavano ai banchi del lotto e ne uscivano con cesti, sacchi pieni di biglietti di giocate che puntualmente non davano alcun frutto positivo.

Di fronte a questi fatti, la mia personale opinione è che essi pongono lo Stato in una posizione sostanziale d'immoralità rispetto ai cittadini. Un secolo fa ciò poteva essere anche giustificato ma non lo è più in una società come quella odierna.

Mi pongo quindi l'interrogativo se sia il caso che il Governo esamini, ripeto, la possibilità di dare seguito alla proposta presentata all'altro ramo del Parlamento e di studiare una diversa forma di introito, senza ricorrere a fare il biscazziere per assicurarsi, qualche entrata di cui poi, per altre ragioni, è costretto a rinunciare come molto spesso vediamo: ora per l'esigenza di contenere i prezzi, ora per motivi di altra natura.

Ed allora, vale proprio la pena che lo Stato conservi questa qualifica di tenutario di giuochi, per di più in una condizione così squallida, per 120 miliardi, in un'epoca in cui i problemi vengono impostati sulla base di migliaia di miliardi?

Sarei, perciò, dell'avviso di formulare una sorta di ordine del giorno in cui, nell'approvare il presente provvedimento, per la fondatezza e la limitatezza della sua portata, si inviti il Governo ad esaminare questo aspetto del problema ed a studiare un diverso assetto dei proventi derivanti da questa attività che, in fin dei conti, è lecita solo perchè esercitata dallo Stato.

P R E S I D E N T E . Se tentare la sorte sia un fatto in sè immorale o no, è un discorso che ci porterebbe a valutare diversamente molte cose. Mi permetto solo di far presente — dopo aver ricordato che altre volte il Parlamento ha toccato la questione riguardante la cosiddetta « tassa sugli imbecilli » — alcuni aspetti del provvedimento.

In primo luogo il *quantum* dell'entrata derivante dal giuoco del lotto. In base ai dati non ufficiali di novembre, a fine anno avremo un gettito di 160 miliardi, ovvero 60 miliardi in meno rispetto alla previsione. Non va poi dimenticato che, nel caso del ricorso al credito tramite la emissione di obbligazioni, vi è non solo il pagamento degli interessi — la qual cosa sarebbe comune per l'uso del denaro — ma, per invogliare alla sottoscrizione, esiste anche un complesso di premi che, per alcune emissioni, è veramente cospicuo. Conseguentemente, il ricorso alla speranza e alla sorte non viene regolato solo dallo Stato tramite il gioco del lotto, ma anche dal Ministero del tesoro che, attraverso il Comitato del credito, deve dare il suo consenso alle condizioni di emissione di tutte le obbligazioni che attualmente circolano in Italia, per un ammontare di ben 37 mila miliardi!

Ecco perchè l'argomento implicherebbe un discorso generale e non riservato solo al lotto. D'altro canto, il disegno di legge al nostro esame riguarda le norme in materia di personale delle ricevitorie e non il gettito derivante dal lotto.

A S S I R E L L I . Premesso che non sono mai stato un giocatore, nè un amatore di lotterie o cose affini, desidero solo far presente parlando di moralità, che, a mio avviso, è molto più immorale che lo Stato speculi sul fumo — essendo ormai dimostrato che esso è dannoso alla salute dei cittadini — che sul gioco del lotto. Ci sono viceversa fatti economici che variano da zona a zona. Sarebbe perciò auspicabile, eventualmente, che quelle ricevitorie che non hanno un gettito giustificativo della spesa sostenuta per il loro mantenimento, possano essere soppresse, in maniera da ridurre un'organizzazione capillare come è attualmente, anche se non sempre giustificata.

C I P E L L I N I . C'è già un notevole malcontento per la abolizione degli uffici finanziari, figuriamoci cosa accadrebbe se togliessimo anche le ricevitorie del lotto...

A S S I R E L L I . Se è per questo, di fronte alle enormi pressioni per ricostituire le carceri in certe zone, ho sempre sostenuto che se un uomo per andare in galera fa anche trenta chilometri in più, non è determinante! Ad ogni modo, dichiaro di essere favorevole al provvedimento. Tuttavia, invito il Governo a tenere presente, nella eventualità di revisione di questi uffici, di abolire quelli che sono improduttivi e sostituirli, semmai, con le macchinette cui è stato fatto cenno anche in questa sede.

P A T R I N I . Premesso che mi dichiaro favorevole al provvedimento, e che, in definitiva, il gioco del lotto crea dei contribuenti volontari verso lo Stato, desidero porre l'accento su un aspetto particolare della materia.

Ogni modesto studente di matematica, nel momento in cui si accinge a studiare il calcolo delle probabilità, inevitabilmente prende in considerazione il gioco del lotto. Ebbene, quello studente si renderà subito conto che il salto esistente fra la probabilità di riuscita della giocata ed il premio è così accentuato, da far sorgere un problema di moralità. Proporrei, perciò, di esaminare l'opportunità di una diversa regolamentazione di questo gioco.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

T A M B R O N I A R M A R O L I , *relatore alla Commissione.* Il relatore, nel rilevare il suo compiacimento per l'unanimità di consensi espressi sul provvedimento in esame, tiene a rilevare che le osservazioni di carattere etico, seppure giuste, non sono pertinenti con la materia trattata in questa sede.

A L P I N O , *sottosegretario di Stato per le finanze.* Il provvedimento è presentato dal Governo, quindi, il parere non può essere che favorevole. Sul merito della discussione, non ho elementi per rispondere in questo momento. Ritengo infatti che essa abbia investito problemi per i quali è indispensabile, ai fini di risposte adeguate, avere tutti i dati.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura.

Art. 1.

L'articolo 63 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, quale risulta modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 dicembre 1947, n. 1741, è sostituito dal seguente:

« Le ricevitorie del lotto sono organi di raccolta del giuoco del lotto ed hanno sede in idonei locali terranei, prospicienti vie di traffico pedonale e di comodo accesso al pubblico.

Le collettorie del lotto sono organi sussidiari per la raccolta del giuoco.

Le ricevitorie del lotto sono distinte in tre classi e graduate in ordine decrescente nell'ambito di ciascuna classe in base alle riscossioni.

Sono di prima classe le ricevitorie comprese nel primo 15 per cento, di seconda classe quelle comprese nel successivo 35 per cento e di terza classe quelle comprese nel restante 50 per cento.

Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, approva la classificazione delle ricevitorie, che viene eseguita ogni due anni sulla base della riscossione media biennale di ciascuna ricevitoria desunta dalle contabilità prodotte settimanalmente dai ricevitori ».

(*È approvato*).

Art. 2.

L'articolo 82 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, quale risulta modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 122, è sostituito dal seguente:

« La gestione temporanea delle ricevitorie vacanti è affidata agli aiuto ricevitori del lotto in base ad apposito turno provinciale delle reggenze, che viene stabilito tenendo

conto delle gestioni in precedenza conferite ai singoli dipendenti.

In mancanza di aiuto ricevitori, la reggenza viene affidata agli aiuto ricevitori aggiunti e, in mancanza di questi, ai commessi avventizi.

In mancanza di tale personale nella provincia le reggenze vengono messe a disposizione degli aiuto ricevitori del lotto delle altre provincie ».

(*È approvato*).

Art. 3.

L'articolo 83 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, è sostituito dal seguente:

« I ricevitori, gli aiuto ricevitori, gli aiuto ricevitori aggiunti ed i commessi avventizi hanno diritto, in ogni anno di servizio, ad un congedo ordinario retribuito di un mese da usufruire in un solo periodo continuativo, compatibilmente con le esigenze di servizio. Essi possono chiedere di distribuire il congedo in periodi di minore durata che non eccedano nel complesso i 30 giorni.

Il dipendente non può rinunziare al congedo.

Il godimento del congedo entro l'anno può essere rinviato o interrotto per eccezionali esigenze di servizio; in tal caso il dipendente ha diritto al cumulo dei congedi entro il primo semestre dell'anno successivo.

I ricevitori, gli aiuto ricevitori, gli aiuto ricevitori aggiunti ed i commessi avventizi hanno diritto al congedo straordinario, quando debbano contrarre matrimonio o sostenere esami, ovvero, qualora trattisi di mutilati o invalidi di guerra o per servizio o invalidi civili e del lavoro, debbano attendere alle cure richieste dallo stato di invalidità. Nel caso di matrimonio il dipendente ha diritto a 15 giorni di congedo straordinario, negli altri casi il congedo è accordato per il tempo strettamente necessario per gli esami e le cure semprechè non si superi la durata di un mese nel corso dell'anno.

I ricevitori, gli aiuto ricevitori, gli aiuto ricevitori aggiunti ed i commessi avventizi richiamati alle armi in tempo di pace per istruzione o per altre esigenze di carattere temporaneo sono considerati in congedo straordinario per la durata del richiamo limitatamente ad un periodo massimo di due mesi. Per il richiamo alle armi in tempo di guerra si osservano le disposizioni delle leggi speciali.

Ai ricevitori possono essere, inoltre, concessi, per gravi motivi, congedi straordinari non eccedenti complessivamente la durata di un mese nel corso dell'anno.

Al personale femminile che si trovi in stato di gravidanza o puerperio si applicano le norme per la tutela delle lavoratrici madri.

Per i periodi anteriore e successivo al parto in cui, ai sensi delle norme richiamate nel precedente comma, la dipendente è tenuta ad astenersi dal lavoro, essa è considerata in congedo straordinario per maternità.

I dipendenti che abbiano usufruito del congedo straordinario conservano il diritto al congedo ordinario.

Durante il congedo ordinario e quello straordinario all'aiuto ricevitore, all'aiuto ricevitore aggiunto ed al commesso avventizio spettano tutti gli assegni per intero. L'aggio di riscossione spettante al ricevitore durante il congedo straordinario è ridotto di un quinto per il periodo eccedente il primo mese.

I periodi di congedo straordinario sono utili a tutti gli effetti ».

(*È approvato*).

Art. 4.

L'articolo 84 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, quale risulta modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 122, è sostituito dal seguente:

« I ricevitori possono essere collocati in aspettativa per provata infermità per il periodo massimo di 18 mesi. Se il ricevitore

ha superato i 65 anni l'aspettativa per infermità può avere la durata massima di due anni.

Per giustificati motivi di famiglia può essere concessa ai ricevitori l'aspettativa per il periodo massimo di un anno. Durante tale aspettativa essi non hanno diritto alla retribuzione e non possono conseguire alcuna promozione per un periodo pari al doppio della durata dell'assenza, col minimo di un anno.

I ricevitori chiamati alle armi per servizio temporaneo sono considerati in congedo straordinario fino alla durata di due mesi; per il tempo eccedente tale periodo i ricevitori sono considerati in aspettativa, ma ad essi non si applica il disposto del comma precedente.

Gli aiuto ricevitori e gli aiuto ricevitori aggiunti possono essere collocati in aspettativa per provata infermità per il periodo massimo di 18 mesi.

Durante i primi dodici mesi hanno diritto ai quattro quinti della retribuzione di cui all'articolo 191 del regolamento approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, e successive modificazioni, ed alle quote di aggiunta di famiglia per intero. Nei successivi sei mesi hanno diritto alla metà dell'assegno di aspettativa come sopra determinato, oltre alle quote di aggiunta di famiglia per intero.

Può essere, altresì, consentita agli aiuto ricevitori ed agli aiuto ricevitori aggiunti la aspettativa per giustificati motivi di famiglia per un periodo massimo di un anno.

Durante tale periodo, che costituisce, a tutti gli effetti, interruzione di servizio, non compete al personale assente alcuna retribuzione.

Nulla è innovato per quanto riguarda il trattamento vigente per i ricevitori. L'aggio percepito dal ricevitore durante l'aspettativa per motivi di salute non può essere inferiore alla retribuzione percepita dal personale sussidiario che si trovi nella analoga posizione di aspettativa.

I ricevitori, gli aiuto ricevitori e gli aiuto ricevitori aggiunti, che non riprendano servizio al termine del periodo massimo di aspettativa per provata infermità, computato a norma dell'articolo 228 del regolamento, sono dispensati dal servizio per motivi di salute. Per lo stesso motivo cessano dal servizio i commessi avventizi. I dipendenti che non riassumano servizio alla scadenza del periodo massimo di aspettativa per motivi di famiglia, come sopra previsto e computato, sono dichiarati decaduti.

Ferma restando la norma prevista dall'ultimo comma dell'articolo 75 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, quale risulta sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, numero 122, la dispensa e la decadenza sono disposte con decreto del Ministro delle finanze, su conforme deliberazione del Consiglio d'amministrazione del lotto ».

(*È approvato*).

Art. 5.

L'articolo 228 del regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, è sostituito dal seguente:

« Agli effetti della determinazione del limite massimo di durata, due periodi di aspettativa per motivi di famiglia si sommano quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi; due periodi di aspettativa per motivi di salute si sommano, agli stessi effetti, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi ».

(*È approvato*).

Art. 6.

L'articolo 232 del regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, è sostituito dal seguente:

« La durata complessiva dell'aspettativa per motivi di famiglia o per infermità non può superare in ogni caso due anni e mezzo in un quinquennio ».

(*È approvato*).

Art. 7.

L'articolo 247 del regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, è sostituito dal seguente:

« L'intendente di finanza ha facoltà di applicare pene pecuniarie da un minimo di lire 300 ad un massimo di lire 2.000 ai ricevitori, agli aiuto ricevitori, agli aiuto ricevitori aggiunti ed ai commessi avventizi per:

a) irregolare compilazione o tardiva presentazione di documenti di servizio e simili;

b) negligenza nella scritturazione delle giocate;

c) inosservanza della via gerarchica;

d) altre mancanze di lieve entità.

La pena pecuniaria non ha effetti disciplinari, ma viene annotata nello stato di servizio. L'importo delle pene pecuniarie è devoluto a favore dell'Ente fondo trattamento di quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto.

Avverso il provvedimento dell'intendente di finanza è ammesso, entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso, ricorso al Ministro delle finanze, il quale decide sentito il Consiglio di amministrazione del lotto ».

(*È approvato*).

Art. 8.

L'articolo 265 del regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, è sostituito dal seguente:

« Il dipendente sottoposto a procedimento penale può essere, quando la natura del reato sia particolarmente grave, sospeso cautelarmente dal servizio con decreto del Ministro; ove sia stato emesso ordine o mandato di cattura, il dipendente deve essere immediatamente sospeso dal servizio con provvedimento dell'intendente.

L'intendente di finanza che ha notizia dell'emissione di un ordine o mandato di comparizione, o della convalida del fermo nei confronti di un ricevitore, aiuto ricevitore, aiuto ricevitore aggiunto o commesso avventizio da lui dipendente, deve riferire immediatamente alla Direzione generale per le entrate speciali.

Fuori dai casi previsti dai due precedenti commi il Ministro delle finanze può, per gravi motivi, ordinare la sospensione cautelare dal servizio del dipendente anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare.

La sospensione disposta prima dell'inizio del procedimento disciplinare è revocata ed il dipendente ha diritto alla riammissione in servizio ed alla corresponsione della retribuzione non percepita se la contestazione degli addebiti non ha luogo entro 40 giorni dalla data in cui è stato notificato al dipendente il provvedimento di sospensione.

Al dipendente sospeso cautelarmente ed in seguito a provvedimento disciplinare, è concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla metà della quota d'aggio minima garantita di cui all'articolo 91 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni, oltre, per i ricevitori, gli assegni per carichi di famiglia in misura non superiore alla metà della retribuzione di cui al precedente articolo 191, e, per gli aiuto ricevitori e gli aiuto ricevitori aggiunti, gli assegni per carichi di famiglia.

L'assegno alimentare di cui al comma precedente non compete qualora la sospensione cautelare venga disposta a seguito di ordine o mandato di cattura ».

(*È approvato*).

Art. 9.

L'articolo 266 del regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, è sostituito dal seguente:

« Qualora, a seguito del procedimento disciplinare, venga inflitta al dipendente la sospensione dal servizio, il periodo di sospensione cautelare deve essere computato nella sanzione.

Se la sospensione viene inflitta per durata inferiore alla sospensione cautelare sofferta o se viene inflitta una sanzione minore ovvero se il procedimento si conclude con il proscioglimento del dipendente, si effettuano gli opportuni conguagli e si corrispondono al dipendente stesso le somme ritenutegli in più del dovuto. Ai fini di tale conguaglio la retribuzione dei ricevitori è calcolata in base alla media delle riscossioni realizzate dalla ricevitoria da essi gestita prima della sospensione, per le dieci estrazioni precedenti il loro sollevamento dal servizio.

Sono dedotte in ogni caso le somme corrisposte a titolo di assegno alimentare ».

(*È approvato*).

Art. 10.

La lettera *g*) dell'articolo 249 del regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, è sostituita dalla seguente:

« *g*) per lievi trasgressioni ».

Dopo la lettera *h*) viene aggiunta la seguente:

« *i*) per ingiustificata assenza dal servizio non superiore a tre giorni ».

Le lettere *e*) ed *f*) dell'articolo 255 dello stesso regolamento sono sostituite dalle seguenti:

« *e*) per ingiustificata assenza dal servizio non superiore a tre giorni;

f) per lievi trasgressioni ».

(*È approvato*).

Art. 11.

Il periodo trascorso in aspettativa per motivi di salute è computato per intero ai fini del progresso di carriera, della attribuzione degli aumenti periodici, agli aventi diritto, e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Per le infermità riconosciute dipendenti da cause di servizio sono, altresì, a carico dell'Amministrazione le spese di cura, comprese quelle per i ricoveri in istituti sanitari per protesi, nonchè un equo indennizzo per la perdita della integrità fisica eventualmente subita dal dipendente.

Alle visite sanitarie il dipendente può farsi assistere da un medico di sua fiducia e ne assume la relativa spesa.

(*È approvato*).

Art. 12.

All'articolo 7 della legge 6 agosto 1967, n. 699, è aggiunto il seguente comma:

« I ricevitori, gli aiuto ricevitori, gli aiuto ricevitori aggiunti e i commessi avventizi dimissionari conseguono il diritto all'assegno vitalizio, qualora abbiano raggiunto una età non inferiore a quella prevista per il collocamento a riposo ridotta di 5 anni e contino almeno 20 anni di contribuzione al Fondo trattamento quiescenza ed assegni straordinari al personale del lotto, oppure a qualunque età qualora abbiano effettuato almeno 25 anni di contribuzione al Fondo predetto ».

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Disposizione integrativa dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1965, n. 965, relativa ai trattamenti di quiescenza delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali » (649), d'iniziativa del deputato Bressani (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizione integrativa dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1965, n. 965, relativa ai trattamenti di quiescenza delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali », d'inizia-

tiva del deputato Bressani, già approvato dalla Camera dei deputati.

Comunico che sono pervenuti i pareri favorevoli della 1ª, della 5ª e della 11ª Commissione.

Prego il relatore Assirelli di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

A S S I R E L L I , *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento in esame fa riferimento a quella che è stata la ristrutturazione della Cassa per le pensioni dei dipendenti degli Enti locali, per la quale con la legge 26 luglio 1965, n. 965, furono stabiliti nuovi criteri relativi al suo assetto, giacchè esiste un trattamento differenziato fra il perosnale degli enti locali ed il restante personale statale. Sperequazione che si evidenzia soprattutto in riferimento al trattamento di quiescenza. Chi è statale, infatti, viene posto in pensione con l'80 per cento dell'ultimo stipendio; chi dipende, invece, dagli enti locali va in pensione col 100 per cento dell'ultimo stipendio.

Tale stato di cose fece sorgere il timore che, per ragioni di opportunità o di compiacenza da parte di qualche amministrazione, si verificassero dei passaggi puramente formali dall'amministrazione dello Stato a una amministrazione degli enti locali, nella imminenza della cessazione del servizio, in maniera da far beneficiare gli elementi oggetto del trasferimento del trattamento particolare degli Enti locali. La qual cosa, evidentemente, oltre ad essere un atto artificioso che comportava una evidente ingiustizia, determinava anche uno squilibrio insostenibile per le Casse degli enti locali a causa degli imprevedibili maggiori oneri che questi spostamenti di personale dell'ultim'ora avrebbero comportato. Bisogna ricordare, al riguardo, che la corresponsione dei contributi pagati normalmente dagli enti locali per la loro previdenza è differente da quella corrisposta dagli statali.

Ebbene, la norma di salvaguardia inserita al quarto comma dell'articolo 1 della legge n. 965, era del seguente tenore: « Per il periodo di continuazione d'iscrizione o di reiscrizione che non superi i cinque anni, qualora la parte *a*) della retribuzione annua contributiva goduta nel periodo stesso risulti superiore a quella riferita alla data della precedente cessazione dal servizio, la differenza è, in ogni caso, da comprendersi nella parte *b*) della retribuzione ». In sostanza, in caso di passaggio da un ente all'altro, si stabiliva che il soggetto, per beneficiare dei nuovi trattamenti, doveva essere alle dipendenze di un ente locale da almeno cinque anni.

Nel frattempo, però, si è modificata enormemente la situazione di fatto. Con l'istituzione delle regioni a statuto speciale e, in modo particolare con le regioni a statuto ordinario, è avvenuto un fatto anomalo. Se è vero, infatti, che c'è del personale dello Stato che chiede di essere trasferito alle regioni volontariamente, vi è altresì il caso di dipendenti statali trasferiti d'autorità. Conseguentemente, una disciplina così severa come quella contenuta nel quarto comma dell'articolo 1 della legge n. 965, pur essendo in via generale giustificata dal particolare obiettivo che essa persegue, non può essere applicata nei confronti di questi ultimi dipendenti. Essi, infatti, si vengono a trovare nella situazione di non poter avere miglioramenti economici — al momento della cessazione dell'attività — nè sotto il regime dello Stato, perchè non ne fanno più parte, nè sotto quello degli enti locali perchè la legge richiede almeno cinque anni di servizio per poter usufruire dei particolari benefici. Ragion per cui il personale comandato d'ufficio a prendere servizio presso la regione, è portato a rifiutare tale trasferimento qualora non possa beneficiare di tutti i trattamenti prima del compimento dei cinque anni di servizio.

Da ciò scaturisce un'altro problema. Il rifiuto di prendere servizio presso gli enti locali provoca la duplicazione del personale dello Stato e costringe la regione — che ha deficienza di dipendenti — ad assumere del personale straordinario dall'esterno per poter sopperire a tale carenza.

Per ovviare a questa serie di inconvenienti, è stato ripresentato dal deputato Bressani il disegno di legge in titolo già approvato in sede legislativa, durante la V Legislatura, nella seduta del 13 ottobre 1971, dalla VI Commissione permanente (Finanze e tesoro) del-

la Camera dei deputati; il disegno di legge constava del seguente articolo unico:

« Per il personale dello Stato, degli enti locali e degli altri enti pubblici che sia transitato o transiti, anche a domanda, nei ruoli delle regioni, non trova applicazione la norma di cui alla prima parte del comma quarto dell'articolo 1 della legge 20 luglio 1965, numero 965 ».

Siccome il provvedimento, però, aveva anche un carattere retroattivo, il Governo — per mezzo del sottosegretario Belotti — chiese, e la Commissione Finanze e tesoro della Camera accettò all'unanimità, di aggiungere il seguente comma:

« La disposizione di cui al precedente comma ha effetto dal 15 aprile 1968 ».

Ciò per evitare che coloro i quali non avevano potuto godere dei benefici — perchè il quarto comma più volte citato lo impediva — venissero reinseriti nella disposizione e quindi si potesse eludere lo spirito del disegno di legge.

Il provvedimento al nostro esame, quindi, è particolarmente interessante, specialmente per la regione del Friuli-Venezia Giulia, dove quattrocento dipendenti del Ministero della agricoltura e foreste sono passati agli ispettorati della regione. Se si tiene conto che la immissione nei ruoli regionali è normalmente preceduta da un lungo periodo di provvisorio distacco in posizione di comando e che, prima che le regioni facciano gli organici correrà ancora molto tempo, si comprende facilmente come possa capitare che questo personale sia impossibilitato a prestare cinque anni di servizio in ruolo. Tale periodo, infatti, scatta dopo che sono stati fatti gli organici e, quindi, la sistemazione in ruolo.

Per queste ragioni sono dell'avviso che il provvedimento debba essere approvato; tanto più se si considera che il passaggio dallo Stato o da altri enti locali alla regione è stato bloccato con gli ultimi provvedimenti, grazie ai quali la regione è messa in grado di acquisire altro personale — oltre a quello già trasferito — per mezzo proprio. Conseguentemente la presente norma non si presterebbe neppure ad artificiose strumentalizzazioni per favorire il passaggio di qualche elemento all'istituto regionale.

Invito quindi i colleghi ad esprimere il loro voto favorevole all'approvazione del provvedimento.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessun altro domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

A L P I N O , *sottosegretario di Stato per le finanze.* Il Governo esprime parere favorevole.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

Per il personale dello Stato, degli enti locali e degli altri enti pubblici che sia transitato o transiti, anche a domanda, nei ruoli delle regioni, non trova applicazione la norma di cui alla prima parte del comma quarto dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1965, n. 965.

La disposizione di cui al precedente comma ha effetto dal 15 aprile 1968.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 12,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO